



# CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MILANO

Via Pusiano, 22 - 20132 Milano

Tel. +39 022590112 - Fax +39 0227200777 - C.F. 80143010157



# STATUTO

## O.N.L.U.S.

Iscrizione Elenco Associazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile

Prot. n° 85215 del 3 ottobre 1996

Iscrizione Registro Generale del Volontariato della Regione Lombardia

Decr. Reg. n° 54364 dell'8 marzo 1994, fg. n° 317, progres. n° 1261 - sezione B) civile



## CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE –MILANO STATUTO

### Articolo 1 - Denominazione e Scopi

- a) È costituita un'Associazione con Sede Sociale in Milano, Via Pusiano 22, sotto la denominazione di: CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE.
- b) L'Associazione si propone di prestare la propria opera di soccorso, assistenza, istruzione e diffusione nell'ambito della Protezione Civile, nel contesto delle Leggi dello Stato italiano che la regolano, in occasione di pubblica calamità o di situazioni di pericolo pubblico, comunque ed esclusivamente quando detta opera ed intervento venga richiesta dalle Autorità competenti.
- c) L'Associazione non ha fini di lucro, è assolutamente apolitica ed estranea a qualsiasi partito, movimento od organizzazione.
- d) L'opera dell'Associazione si rivolge alle popolazioni colpite da eventi calamitosi o di pericolo, senza distinzione di fede religiosa o politica, sesso, razza o nazionalità.
- e) L'Associazione pone la propria organizzazione e le proprie conoscenze a disposizioni di Autorità religiose, civili o militari che ne facciano richiesta.
- f) L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo liberamente eletto.

### Articolo 2 - Durata

- a) L'Associazione è illimitata nel tempo. Sarà sciolta nei soli casi previsti dalla Legge.  
In qualunque caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà devoluto, previa delibera dell'Assemblea, ***a favore di altre organizzazioni di volontariato che operino nell'ambito della Protezione Civile.***

### Articolo 3 - Insegna

- a) L'insegna dell'Associazione è formata da due cerchi concentrici delimitanti, dall'esterno, un'area a sfondo bianco con la scritta "CORPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE".  
Il secondo cerchio delimita un'area a sfondo blu in cui è inscritto un triangolo equilatero di colore giallo. In tale area gialla e blu è sovrainpresso un gabbiano con le ali spiegate e capo rivolto a destra. Nell'area blu sottostante il triangolo è impressa, su due righe, la scritta: "MILANO 1976".  
Al vertice del triangolo è impresso lo stemma del Comune di Milano.

### Articolo 4 - Soci

- a) L'Associazione è costituita dai soci.  
Tutti i cittadini di qualunque sesso, razza, fede religiosa o politica possono diventare soci purché abbiano superato la maggiore età e siano in possesso dei requisiti morali ed attitudinali richiesti ed occorrenti per gli scopi dell'Associazione.
- b) I Soci sono distinti in:
  - onorari: sono nominati dal Consiglio Direttivo in base a particolari meriti nel campo della Protezione Civile o verso l'Associazione.  
Non sono tenuti al pagamento della quota annuale di iscrizione.  
Non possono partecipare alle attività operative dell'Associazione, ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.
  - sostenitori: sono coloro che hanno eseguito un'oblazione a favore dell'Associazione sia in denaro sia in servizi.



Sono nominati dal Consiglio Direttivo.

La loro iscrizione è limitata ad un anno sociale.

Non possono partecipare alle attività operative dall'Associazione, ma è ammessa la loro presenza in qualità di osservatori.

- collaboratori: sono coloro che svolgono attività di supporto alla vita associativa, escludendo gli interventi in zona operativa.
- attivi: sono soci attivi tutti coloro che svolgono attività operative, essendo in possesso degli idonei requisiti psico-fisici secondo le norme dettate dal Regolamento dell'Associazione.

#### Articolo 5 - Modalità D'associazione (Soci attivi e collaboratori)

- a) Ogni candidato deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo e produrre l'opportuna documentazione come stabilito dal Regolamento dell'Associazione.  
La domanda deve essere controfirmata da due Soci, di cui almeno uno Attivo o Collaboratore.
- b) La firma della domanda di Associazione comporta dichiarazione di osservanza dello Statuto e dei Regolamenti vigenti dell'Associazione e solleva l'Associazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, subiti o arrecati, derivanti dalle attività dell'Associazione.
- c) L'accettazione della richiesta di associazione è subordinata al parere insindacabile espresso dal Consiglio Direttivo.

***Nel caso in cui la domanda del Socio fosse respinta, il Consiglio Direttivo ne darà comunicazione motivata all'interessato.***

#### Articolo 6 - Quota Associativa

- a) I soci collaboratori ed attivi sono tenuti al pagamento entro il 1° marzo di ciascun anno della quota sociale, nell'entità stabilita dal Consiglio Direttivo.  
I nuovi soci sono tenuti al pagamento dell'intera quota annuale indipendentemente dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

#### Articolo 7 – Diritti e Doveri

- a) I soci hanno diritto a partecipare a tutte le Assemblee comunque indette ove hanno diritto di parola e voto, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
- b) I soci sono tenuti a partecipare attivamente, secondo le loro competenze, a tutte le attività addestrative-istruttive od alle manifestazioni indette dall'Associazione.
- c) I soci sono tenuti a provvedere a proprie spese e cura, all'attrezzatura personale prescritta dal Regolamento dell'Associazione.
- d) I soci prestano la loro opera nelle attività dell'Associazione a titolo gratuito e nulla può essere richiesto per compenso all'Associazione.

#### Articolo 8 – Dimissioni e Radiazioni

- a) I soci possono dimettersi dall'Associazione dandone comunicazione scritta motivata al Consiglio Direttivo. È dovere del Consiglio Direttivo vagliare attentamente le motivazioni che hanno indotto le dimissioni ed accettarle o respingerle.
- b) Per gravi e comprovati motivi lesivi sia del prestigio sia degli interessi dell'Associazione o per gravi mancanze verso lo Statuto od il Regolamento dell'Associazione, i soci possono essere radiati dall'Associazione stessa, sentito il parere della Commissione dei Probiviri, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.



- c) Possono anche venire deferiti alla Commissione dei Probiviri i soci collaboratori ed attivi per protratto ed ingiustificato assenteismo o scarsa *applicazione*, secondo le norme riportate nel Regolamento dell'Associazione.
- d) I soci collaboratori ed attivi dimissionari o radiati non potranno richiedere quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione.
- e) Sono considerati dimissionari a tutti gli effetti i soci collaboratori ed attivi che non hanno versato la propria quota annuale entro i termini previsti.

#### Articolo 9 - Patrimonio

- a) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
  - 1) dalle quote annuali dei Soci;
  - 2) dai contributi dei soci sostenitori;
  - 3) da oblazioni, donazioni, liberalità in genere da parte di Enti Pubblici e Privati o *di* persone fisiche;
  - 4) dalle rendite del patrimonio;
  - 5) dalle attrezzature di proprietà dell'Associazione.
- b) L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- c) L'amministrazione del patrimonio è demandata al Consiglio Direttivo, che delega all'uopo un Tesoriere scelto nell'ambito del Consiglio Stesso.

#### Articolo 10 - Organi Sociali

- a) Sono Organi dell'Associazione:
  - le Assemblee dei Soci (di seguito definite "assemblea");
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - il Collegio dei Probiviri.
- b) Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri sono organi elettivi. Il loro mandato è di tre anni sociali.
- c) In caso di stato di calamità, ovvero di allarme dell'Associazione da parte delle Autorità preposte, il Consiglio Direttivo e tutte le cariche elettive rimangono in carica fino al cessato allarme, indipendentemente dalla loro scadenza naturale e verranno in seguito immediatamente rinnovate.
- d) Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

#### Articolo 11 - Assemblea

- a) Si definiscono tre tipi di Assemblea:
  - Assemblea Ordinaria;
  - Assemblea Straordinaria;
  - Assemblea Elettorale.
- b) Ogni Assemblea, ad eccezione dell'Assemblea Elettorale, deve essere convocata almeno trenta giorni prima della data di effettuazione tramite avviso personale effettuato con mezzi di uso comune a tutti i Soci ed affissione della convocazione all'Albo Sociale.  
Copia della convocazione sarà allegata al Verbale dell'Assemblea.  
L'Assemblea Elettorale deve essere convocata quarantacinque giorni prima del suo svolgimento.
- c) La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della Sede, la data e l'ora di prima e seconda convocazione.



- d) Per ogni Assemblea ci saranno due convocazioni: la prima sarà valida con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; la seconda sarà valida in ogni caso.
- e) L'assemblea è costituita dai soci che risultano regolarmente iscritti nei Registri dell'Associazione alla data di svolgimento dell'Assemblea.
- f) Ogni Socio può farsi rappresentare da altro socio in Assemblea, approvandone ogni decisione presa in sua vece.  
Ciascun socio non può portare più di due deleghe.  
Le deleghe non sono valide nell'Assemblea Elettorale.
- g) L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza del Presidente e del Vice-Presidente, presiederà l'Assemblea il Consigliere più anziano.  
Il Presidente chiamerà il Segretario dell'Associazione a redigere il verbale dell'Assemblea ed a verificarne la regolare costituzione.  
In assenza del Segretario dell'Associazione, il Presidente provvederà a nominarne uno di sua fiducia, scelto tra i presenti.

#### Articolo 12 - Votazioni

- a) Ogni argomento posto nell'"Ordine del giorno" ed eventuali mozioni devono essere sottoposte a votazioni.
- b) La votazione è valida per maggioranza degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.
- c) L'espressione del voto avviene per votazione palese nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e per scrutinio segreto nelle Assemblee Elettorali.

#### Articolo 13 - Assemblea Ordinaria

- a) È convocata dal Presidente almeno una volta nell'anno sociale, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio morale e finanziario, consuntivo e preventivo, e per eventuali mozioni all'"Ordine del Giorno".
- b) Ogni mozione presentata dai soci, per essere messa all'"Ordine del Giorno", deve essere sottoscritta da almeno un decimo degli aventi diritto al voto e deve essere presentata al Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea.

#### Articolo 14 - Assemblea Straordinaria

- a) È convocata dal Presidente su richiesta motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci aventi diritto al voto.

#### Articolo 15 - Assemblea Elettorale

- a) È convocata dal Presidente almeno quarantacinque giorni prima dello scadere del mandato degli organi elettivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri), salvo quanto previsto dall'Art. 10, paragrafo c).
- b) Le norme che regolano l'Assemblea Elettorale e le candidature ai singoli organi elettivi sono espresse in un apposito Regolamento Elettorale.  
Gli Organi Elettivi mantengono le loro funzioni fino all'insediamento delle nuove cariche.
- c) Possono essere rinnovati contemporaneamente, in unica assemblea, tutti e tre gli organi elettivi.
- d) Tutti i membri uscenti degli organi elettivi sono rieleggibili.



- e) Ogni Socio, benché possa essere candidato in ogni organo elettivo, non può ricoprire più di una carica elettiva. La scelta dovrà essere effettuata prima della prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo e comunicata tempestivamente al Presidente uscente.

#### Articolo 16 - Consiglio Direttivo

- a) È formato dai Soci attivi e collaboratori liberamente eletti nel corso dell'apposita Assemblea.
- b) Il numero dei Consiglieri è fissato da un minimo di cinque ad un massimo di nove.
- c) Il Consiglio eletto dovrà riunirsi entro trenta giorni dalla nomina, sotto la presidenza del Presidente uscente, o in caso di sua impossibilità, di un Consigliere uscente da lui delegato, per nominare, al suo interno: il Presidente, Il Segretario, il Tesoriere, il Vice-Presidente.
- d) Il Consiglio provvede, inoltre, a nominare: il Comandante ed il Direttore Sanitario.
- e) Il Consiglio si riunisce almeno ogni quattro mesi, o quando ne facciano richiesta scritta al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
- f) Ogni riunione di consiglio è valida con la presenza della maggioranza più uno dei Consiglieri.
- g) Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, ma con potere consultivo per quanto di loro pertinenza: il Comandante, il Direttore Sanitario, i Responsabili di Settore, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Della loro presenza verrà fatta menzione nel verbale della riunione.
- h) Il Consiglio ha facoltà di limitare l'accesso alle riunioni ai soci, tenuto presente il regolare svolgimento della riunione stessa od in caso di discussione di argomenti particolari.
- i) Il Consiglio può sostituire per cooptazione i membri che per qualsiasi ragione siano cessati dalla carica.
- Ogni modifica del Consiglio dovrà essere approvata con votazione palese dall'Assemblea dei Soci, alla prima convocazione utile.
- l) Il Consigliere che senza giustificato motivo non intervenga a tre consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, sarà ritenuto dimissionario e sostituito.
- m) Il Consiglio Direttivo delibera:
- su tutti i provvedimenti opportuni al raggiungimento degli scopi dell'Associazione come da art. 1;
  - compila e cura l'applicazione dei Regolamenti dell'Associazione;
  - approva o respinge le domande di ammissione;
  - nomina i soci onorari e sostenitori;
  - stabilisce entro il primo dicembre di ogni anno la quota sociale relativa all'anno successivo;
  - vaglia le dimissioni o le radiazioni dei Soci;
  - deferisce al Collegio dei Probiviri i soci che contravvengono allo Statuto od ai Regolamenti;
  - cura e sorveglia, congiuntamente con il Collegio dei Revisori dei Conti, l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione;
  - ratifica lo svolgimento delle attività addestrative-istruttive.

#### Articolo 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

- a) È formato da tre Soci, liberamente eletti, per la sorveglianza delle operazioni sociali e per la revisione dei bilanci ai sensi delle leggi vigenti.
- b) La prima riunione, sotto la presidenza di un membro del Collegio uscente, deve avvenire entro quarantacinque giorni dalla nomina.
- c) Di ogni riunione dovrà essere steso particolareggiato verbale da presentare alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo.



## Articolo 18 - Collegio dei Probiviri

- a) È formato da tre Soci, liberamente eletti.
- b) Il Collegio deve riunirsi, sotto la direzione di un membro uscente, entro quarantacinque giorni dalla nomina ed eleggere al suo interno un Presidente a cui è demandato l'incarico di convocare il Collegio in caso di necessità.
- c) Il Collegio delibera a maggioranza assoluta, sentiti gli interessati, in merito a quanto previsto dall'art. 8, paragrafi b) e c), dietro segnalazione del Consiglio Direttivo.
- d) Ogni Socio, deferito per qualsivoglia motivo al Collegio dei Probiviri, ha diritto di far valere le proprie ragioni con l'aiuto di un altro Socio, liberamente scelto.
- e) I compiti del Collegio dei Probiviri sono temporaneamente sospesi in caso di allarme per calamità, dichiarata dalle Autorità Competenti. Al cessato allarme viene ricostituito nelle sue funzioni.
- f) Di ogni riunione o delibera dovrà essere steso accurato e circostanziato verbale, che dovrà essere sottoposto, per l'approvazione, al Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile.

## Articolo 19 - Cariche Direttive

- a) Sono Cariche direttive nell'ambito Associazione:
  - il Presidente;
  - il Vice-presidente;
  - il Segretario;
  - il Tesoriere;
- b) Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo.  
È il garante legale e morale dell'Associazione ed il portavoce del Consiglio Direttivo e provvede all'ordinaria gestione dell'Associazione.  
***Il Presidente verifica la conformità dello Statuto dell'Associazione alle norme di legge, emanate ed emanande, ed è autorizzato ad apportare allo stesso tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie per mantenerne la rispondenza.***  
Le sue azioni sono vagliate dai Soci durante l'Assemblea.  
Le sue funzioni decadono temporaneamente in caso di intervento in aree operative, o in caso di allarme per calamità dichiarata dalle Autorità competenti. È temporaneamente sostituito, per la gestione ordinaria, dal Comandante in zona operativa.
- c) Il Vice-Presidente è nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo. Sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua impossibilità.
- d) Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e:
  - cura la compilazione e la conservazione dei verbali delle riunioni di Consiglio;
  - cura la compilazione dell'albo dei Soci, distinguendoli per anno di adesione e tipo;
  - cura la compilazione dei verbali delle Assemblee dei Soci;
  - verifica il regolare svolgersi delle Assemblee;
  - cura l'effettuazione di tutti gli atti amministrativi ordinari.
- e) Il Tesoriere è l'amministratore del patrimonio dell'Associazione. Viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti.  
Provvederà a redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale, vaglierà le spese, amministrerà il patrimonio dell'Associazione secondo criteri di oculatezza, nel rispetto delle Leggi vigenti.  
Ha potere di veto su tutte le spese che non abbiano opportuna copertura finanziaria.  
Delle sue **osservazioni** deve essere fatta menzione nel verbale della riunione di Consiglio.



## Articolo 20 - Organizzazione Interna

- a) L'Organizzazione interna dell'Associazione è composta da:
- Comandante;
  - Responsabili di Settore;
  - Direttore Sanitario;
  - Settori.
- b) Il Comandante viene nominato dal Consiglio Direttivo, indipendentemente da altre cariche sociali ricoperte, ad eccezione della partecipazione al Collegio dei Probiviri.  
Non necessariamente deve essere scelto tra i Consiglieri eletti.  
Sono compiti del Comandante il coordinamento delle attività addestrative ed operative dell'Associazione ed assume la responsabilità in caso di operatività dichiarata dalle Autorità competenti.  
Nel caso di operatività svolge le funzioni del Presidente e del Collegio dei Probiviri, i cui compiti decadono fino alla cessazione dell'attività operativa.  
Nell'espletamento dei suoi compiti può essere coadiuvato da Vice-comandanti.  
I Vice-Comandanti possono essere al massimo due, scelti dal Comandante stesso tra i Soci Attivi, indipendentemente da altre cariche sociali ricoperte.  
Delle sue azioni e di quelle dei suoi Vice, cessato l'allarme e fuori dalle zone operative, deve risponderne al Presidente, al Consiglio Direttivo ed al Collegio dei Probiviri.  
Non può essere destituito in caso di allarme od in zona comunque operativa. In caso di sua impossibilità a coordinare l'opera dell'Associazione, sarà sostituito dai Vice-Comandanti.  
In caso di impossibilità del Comandante e dei Vice-Comandanti allo svolgimento delle loro funzioni, il Comando sarà assunto da un Responsabile di Settore.
- c) I Responsabili di Settore sono nominati nell'ambito di ogni Settore in cui è suddivisa l'Associazione.  
Sono liberamente scelti dai componenti di ogni Settore, la loro nomina deve essere comunicata al Comandante, che la ratifica, ad eccezione del Responsabile del Settore Sanitario, la cui nomina deve essere prima ratificata ed approvata dal Direttore Sanitario.  
Hanno il compito di istruire e coordinare gli appartenenti al proprio Settore ed, in zona operativa, sono tenuti a seguire le direttive emanate dal Comando.
- d) Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo; deve essere laureato in Medicina e Chirurgia e regolarmente iscritto ad un Ordine dei Medici e Chirurghi Provinciale. Non è necessariamente un socio attivo dell'Associazione.  
Il Direttore Sanitario:
- vaglia l'idoneità fisico-attitudinali dei soci, secondo le disposizioni del Regolamento dell'Associazione;
  - cura l'istruzione sanitaria dei soci;
  - esprime parere vincolante sulle attrezzature sanitarie in dotazione all'Associazione;
  - provvede al regolare adempimento degli obblighi sanitari dei soci, previsti dalle Leggi vigenti e dal Regolamento dell'Associazione.
- e) L'Associazione, per meglio conseguire gli scopi statutari, è suddivisa in Settori, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo e riportato nel Regolamento dell'Associazione.

## Articolo 21 - Collaborazioni

- a) *L'Associazione può collaborare con altre Associazioni ed Enti per il conseguimento dei fini statutari.*





## Articolo 22 – Distaccamenti e Sezioni

- a) L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare la creazione di distaccamenti o sezioni dell'Associazione in differenti realtà territoriali, definendone in un apposito Regolamento le finalità e le modalità operative.

## Articolo 23 - Norme Transitorie e Finali

- a) Ogni modifica del presente Statuto, *salvo quanto previsto all'art. 19, paragrafo b)*, deve essere approvata, con maggioranza qualificata dei 2/3 dei partecipanti, dall'Assemblea straordinaria dei soci, dopo attenta valutazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo.
- b) Per quanto non espressamente descritto nel presente Statuto, si rimanda all'applicazione delle vigenti leggi dello Stato Italiano.